



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA

Seconda Sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Manuela Laub ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **4053/2016** promossa da:

F I **A** (C.F. **I**),
con il patrocinio dell'avv. **I** ed elettivamente domiciliata in
- presso lo studio del difensore

ATTORE/I

contro

C **I V** (C.F. **I**),
con il patrocinio dell'avv. **I** ed elettivamente domiciliato in
- presso lo studio del difensore

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

L'attrice assume di essere caduta mentre stava scendendo dal marciapiede a causa delle cattive condizioni del cordolo; assume anche che il degrado della copertura non era visibile per la crescita dell'erba e dell'occlusione visiva data dalla presenza di contigue autovetture in sosta.

La posizione dell'attrice richiama più volte l'inadempimento del Comune all'obbligo di manutenzione stradale, ma la giurisprudenza di legittimità ha da lungo tempo chiarito che al dovere pubblicistico di manutenzione in capo all'ente pubblico non si contrappone un diritto soggettivo dell'utente (Cass. civ., sez. III, 05-07-2001, n. 9092, "non sussiste un diritto soggettivo del privato alla conservazione del sistema viario pubblico in determinate condizioni di transitabilità e di manutenzione"); del resto, la pretesa risarcitoria dell'attrice si fonda sugli artt. 2051 e/o 2043 c.c., e quindi su una responsabilità extracontrattuale della P.A. (rispetto all'art. 2043 c.c. per violazione del principio generale del *neminem laedere*).

Sull'applicabilità alla Pubblica Amministrazione dell'art. 2051 c.c. non occorre spendere parole alla luce dell'ormai ultraventennale orientamento di legittimità, confortato altresì dalla Corte Costituzionale (cfr. Corte Cost n. 156 del 10 maggio 1999).

Più complessa è invece la questione relativa all'ambito di allegazione e di prova che l'art. 2051 c.c.



pone a carico del danneggiato, in particolare da *res* statiche o inerti.

Non v'è dubbio che la norma in esame comporta per il danneggiato l'onere di allegazione e di prova del rapporto causale tra la *res* e il danno, ciò che, in caso di *res* inerte, si risolve nella prova dell'attitudine dannosa della *res*.

L'oggettiva interdipendenza fattuale tra *res* e comportamento dell'utente nella determinazione dell'evento dannoso, infatti, è sempre stata tenuta in considerazione, ancorché variamente atteggiata sulle caratteristiche strutturali o congiunturali della *res* o sul caso fortuito come elemento liberatorio della responsabilità.

Si è talora affermato che la *res* deve presentare i caratteri dell'insidia e/o del trabocchetto (*"La responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ. sussiste qualora ricorrano due presupposti: un'alterazione della cosa che, per le sue intrinseche caratteristiche, determina la configurazione nel caso concreto della cd. insidia o trabocchetto e l'imprevedibilità e l'invisibilità di tale "alterazione" per il soggetto che, in conseguenza di questa situazione di pericolo, subisce un danno."* (Cass. Civ. Sez. III n. 11592 del 13 maggio 2010; cfr. anche Cass. Civ. n. 10096 del 26 aprile 2013).

In altri casi si è affermato che, una volta acclarata la sussistenza del nesso eziologico fra *res* ed evento dannoso, il caso fortuito può essere determinato, oltre che da un evento straordinario ed eccezionale o dal fatto del terzo, anche dal fatto della stessa persona danneggiata, gravata di uno specifico dovere di attenzione (*"[...] nell'accertamento in concreto di questa (responsabilità ndr), non si può ignorare il particolare rapporto che - come sopra si è già accennato - hanno con la strada pubblica, da una parte, l'ente proprietario e, dall'altra, gli utenti, i quali, in coerenza con il principio di autoresponsabilità, sono indubbiamente gravati d'un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario diretto del bene demaniale, per salvaguardare appunto la propria incolumità."*: Corte Cost n. 156 del 10 maggio 1999).

Tutti i diversi orientamenti incidono, in realtà, sul rapporto di causalità tra la *res* e l'evento dannoso, mitigando o escludendo la responsabilità del custode nel caso in cui l'evento non sia frutto di un determinismo nocivo inevitabilmente connaturato alla *res* ma derivi, in parte o in tutto, da situazioni esterne, compreso il comportamento del danneggiato (cfr. art. 1227 c.c.).

E' infatti indubbia la tendenza della giurisprudenza a recuperare la centralità del rapporto causale (così Cass. civ., sez. III, 20-01-2014, n. 999; Cass. civ., sez. III, 05-02-2013, n. 2660; Cass. civ., sez. III, 13-03-2013, n. 6306; Cass. civ., sez. III, 21-03-2013, n. 7125; Cass. civ. [ord.], 16-04-2012, n. 5977; Cass. civ., sez. III, 16-03-2012, n. 4231; Cass. civ. [ord.], sez. III, 24-05-2011, n. 11430; Cass. civ. [ord.], sez. VI, 11-03-2011, n. 5910; Cass. civ., sez. III, 13-12-2010, n. 25105).

Poiché il nesso causale rientra nell'onere (di allegazione e di prova) del danneggiato, è questi a dover comprovare la "causalità" della *res* nei termini sopra descritti (anche per il principio della cosiddetta "vicinanza della prova"), e non già il custode a doverla escludere; benché talvolta la giurisprudenza si esprima ancora in termini di "fortuito" (accidentale o meno) per indicare l'esclusione del rapporto eziologico tra cosa e danno, deve ritenersi che l'onere della prova liberatoria gravante sul custode si ponga in un momento logico-giuridico successivo alla dimostrazione del rapporto causale e involga essenzialmente il concreto esercizio della custodia (cfr. Cass. civ., sez. IV, 15-04-2015, n. 7636; Cass. civ., sez. III, 12-04-2013, n. 8935; Cass. civ., sez. III, 12-03-2013, n. 6101; Cass. civ., sez. III, 15-01-2013, n. 783).

Tale ultimo concetto, in particolare, risulta chiaramente espresso da una recente pronuncia di legittimità (Cass. 11802/2016) che ha altresì escluso l'onere, in capo al danneggiato, di dimostrare i requisiti dell'insidia o trabocchetto in capo alla *res*.

La decisione in esame, in realtà, non modifica l'iter interpretativo sviluppato dalla giurisprudenza di



legittimità negli ultimi anni; il concetto di “insidia” o “trabocchetto”, infatti, sebbene mutuato dal pregresso orientamento fondato sull’art. 2043 c.c. e di per sé effettivamente estraneo all’onere della prova incombente sul danneggiato ex art. 2051 c.c., è stato ed è tuttora utilizzato dalla giurisprudenza (anche di legittimità: cfr. citate sentenze nn. 11592/2010 e 10096/2013) per esprimere l’attitudine nociva, strutturale o contingente, della *res*, e quindi per indicare il nesso causale tra la cosa e il danno che essa ha direttamente cagionato.

L’attitudine nociva, a sua volta, è strettamente correlata alla sua visibilità, prevedibilità e/o evitabilità: la già risalente distinzione tra “causa” e “occasione” aiuta infatti a chiarire che la responsabilità del custode insorge laddove, per caratteristiche strutturali e/o per circostanze esterne, la pericolosità della *res* non sia oggettivamente percepibile né soggettivamente prevedibile: in tali casi, infatti, pur nell’interazione con un elemento esterno (il comportamento dell’utente) la *res* individua comunque la “causa” efficiente dell’evento dannoso; laddove, invece, l’attitudine nociva della *res* sia percepibile e/o prevedibile, l’evento dannoso risulta conseguenza fattuale dell’intervento esterno, sicché è l’agire umano a individuare la causa dell’evento dannoso, mentre la *res* degrada a mera occasione (cfr. Cass. civ., sez. IV, 20-10-2015 n. 21212).

La pronuncia 11802/16 in esame conferma del resto i termini dell’onere probatorio gravante sul danneggiato (“... il danneggiato... è tenuto a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto”) richiamando sul punto l’ormai risalente Cass., sez. III, 20-02-2006, n. 3651.

Tale decisione, a sua volta, conferma che “Tale prova del nesso causale va peraltro ritenuta assolta con la dimostrazione che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa, in ragione di un processo in atto o una situazione determinatasi, ancorché provocati da elementi esterni, che conferiscano cioè alla cosa quella che in giurisprudenza si è a volte indicata come “idoneità al nocumento””.

Si ritorna dunque al concetto di attitudine o potenzialità nociva e alla sua concreta idoneità a produrre il danno subito dall’utente: ossia alla prova della derivazione del danno dalla cosa (l’art. 2051 c.c. riguarda infatti il “danno cagionato dalle cose”).

Di tale elemento essenziale ai fini dell’azione non risulta essere stato tenuto conto nell’ultima pronuncia di Cassazione richiamata dall’attrice, la n. 15761/2016, che struttura il comportamento del danneggiato come “caso fortuito” idoneo ad escludere la responsabilità del custode, ponendo a carico di quest’ultimo il relativo onere probatorio; va tuttavia ribadito che l’onere della prova del “fortuito” si pone in un momento logico-giuridico successivo alla dimostrazione degli elementi costitutivi dell’azione risarcitoria, tra cui la diretta derivazione causale del danno dalla *res*.

Su tale elemento qualificante la posizione dell’attrice si rivela in effetti insanabilmente carente.

Le fotografie prodotte attestano l’oggettiva visibilità del degrado del cordolo del marciapiede, tanto più nelle ore centrali della giornata in cui si è verificato l’incidente; la stessa crescita di erba, indicata dall’attrice come elemento di mascheramento delle condizioni della copertura, risulta al contrario un chiaro sintomo di anomalia stradale.

Nemmeno la presenza di autovetture in sosta assume, già in astratto, valenza di mascheramento dello stato del rialzo sia per la diversità dei piani di calpestio interessati (sede stradale da un lato, rialzo del marciapiede dall’altro) sia perché le circostanze della caduta (nella discesa dal marciapiede sulla strada) escludono che in quel luogo potesse trovarsi un veicolo ostantivo alla discesa stessa.

Va inoltre osservato che le degradate condizioni del marciapiede non riguardavano solamente il punto in cui l’attrice è caduta, ma interessavano con evidenza l’intero tratto (cfr. fotografie prodotte) e imponevano quindi con maggiore e concreta pregnanza quel generale dovere di attenzione che la Corte



Sentenza n. 146/2017 pubbl. il 11/01/2017

RG n. 4053/2016

Repert. n. 272/2017 del 17/01/2017

Costituzionale deriva dall'altrettanto generale principio di autoreponsabilità del cittadino.

La domanda dell'attrice va pertanto respinta.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in conformità alla nota spese depositata dal Comune, salvo il dimezzamento dei compensi per le fasi istruttorie e decisionale.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- a) rigetta la domanda dell'attrice;
- b) condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 3.225,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. come di legge, da corrispondere direttamente in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale.

Monza, 11 gennaio 2017

Il Giudice
dott. Manuela Laub

